

PREVIDENZA & FUTURO

collana a cura di VALERIA BOTTA

diritto previdenziale

V8001

MONICA BOSCHETTI

# la PENSIONE ai SUPERSTITI

il trattamento di reversibilità  
tra realtà e riforme

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

ISBN: 978-88-6907-206-2

pubblicazioni professionali

PREVIDENZA & FUTURO

collana a cura di VALERIA BOTTA

diritto previdenziale

V8001

MONICA BOSCHETTI

# la PENSIONE ai SUPERSTITI

il trattamento di reversibilità  
tra realtà e riforme

**EXEO** edizioni 

**STUDI APPLICATI**

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-6907-206-2

L'opera offre agli operatori e agli esperti del settore previdenziale una guida utile al fine di ricostruire al meglio le disposizioni che si sono succedute nel tempo.

Vengono analizzati in maniera semplice ed esaustiva i soggetti beneficiari (ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903/1965), prendendo in esame alcune pronunce giurisprudenziali che hanno fornito maggior tutela ai soggetti coinvolti ed un necessario adeguamento ai tempi.

Nell'opera è altresì presente un dettagliato *excursus* normativo dagli anni Venti fino alla recente (e mancata) riforma del Governo Renzi: un'opera destinata a tutti, di semplice comprensione ed utile, sia per gli «addetti ai lavori» sia per i curiosi che – semplicemente – vogliono saperne qualcosa in più.

Copyright © 2016 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni di brevi brani in virgolettato a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

edizione: novembre 2016

autore: MONICA BOSCHETTI, avvocato

collana: PREVIDENZA & FUTURO, a cura di Valeria Botta – numero in collana: 1

materia: diritto previdenziale

tipologia: studio applicato | formato: digitale pdf

codice prodotto: VB001 | ISBN: 978-88-6907-206-2

editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698

c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova sede operativa: via

Buzzacarina 20 35020 Brugine PD. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

## CAPITOLO II

### LA PENSIONE AI SUPERSTITI. BREVI CENNI STORICI.

#### 1. *Brevi cenni sulla previdenza in Italia.*

Non esiste una data di nascita ufficiale del sistema previdenziale italiano.

Si può infatti brevemente osservare come i primi segni di un sistema previdenziale ebbero origine da una spontanea iniziativa dei lavoratori, in epoca successiva rispetto alla Rivoluzione Industriale del XIX secolo che portò, com'è noto, ad una radicale trasformazione del mondo del lavoro all'interno del liberalismo ottocentesco. Invero, con le società di mutuo soccorso<sup>28</sup> si cercò di garantire una solidarietà tra gli associati per tutelare coloro i quali, a causa di malattia, infortunio, invalidità o a causa del raggiungimento

---

<sup>28</sup> Associazioni senza scopo di lucro, a cui le persone aderivano in maniera volontaria, su base territoriale o professionale, costituite dai lavoratori, che nacquero in Italia per sopperire alle carenze dello Stato sociale e per aiutare i lavoratori a darsi un primo apparato di difesa.

Se in Inghilterra e in Francia nacquero tra il 1700 e il 1800, in Italia fu necessario aspettare lo Statuto Albertino del 1848 che riconobbe – finalmente – la libertà di associazione. La prima Società di Mutuo Soccorso nacque a Pinerolo nel 1848, seguita nel 1850 dalla Società degli Operai di Torino e – prima in assoluto, vista la mancanza della parità di genere – nel 1851 dall'Associazione Generale di Mutuo Soccorso delle Operaie di Torino (che nel giro di quindici anni arrivò ad avere ben 1.800 socie). È la seconda metà dell'Ottocento l'età dell'oro delle Società di Mutuo Soccorso che si sviluppano sia su base territoriale che professionale, sia nei centri urbani che nelle campagne, di orientamento socialista, ma anche di orientamento cattolico. Numerose associazioni mutualistiche a base professionale derivano dalle corporazioni di mestiere che si svilupparono nel Medioevo. Una legge promulgata nel 1886 (la legge 15/4/1886 n. 3818, «Costituzione legale delle società di mutuo soccorso») e – si badi – tuttora in vigore attribuisce a queste organizzazioni una personalità giuridica e ne definisce gli ambiti di intervento.

Per una più ampia trattazione si rimanda a LUCIANO A., *Dalle società di mutuo soccorso alla mutualità. Risposte alla crisi del welfare*, Euricse Working Paper, N.032 – 12.

di un'età che li avrebbe resi inabili al lavoro in modo proficuo e sicuro, non erano più in grado di svolgere una qualsivoglia attività lavorativa e – conseguentemente – di provvedere ai bisogni della propria famiglia.

Lo Stato, che si era limitato a favorire la mutualità associativa privata, iniziò ad interessarsi al mondo della previdenza sociale quando non era più possibile rimanere indifferenti o privi di una qualche posizione di fronte agli infortuni sul lavoro, che divennero sempre più numerosi con l'intensificazione dell'industrializzazione, sul finire dell'Ottocento<sup>29</sup>.

È solo con il nuovo secolo, però, che si accentua il carattere pubblicistico della previdenza sociale, attraverso il suo affidamento esclusivo ad enti pubblici appositamente istituiti<sup>30</sup> e la sua graduale obbligatorietà. Lo Stato continua a non intervenire finanziariamente: l'erogazione delle prestazioni, infatti, viene considerata di esclusivo onere delle categorie interessate, sebbene si riconosca un vero e proprio diritto soggettivo dei lavoratori alla prestazione previdenziale. In altre parole la tutela previdenziale, ancorché affidata ad enti di stampo pubblicistico, resta ingabbiata in uno schema di natura contrattualistica di diritto privato: il compito di realizzare la tutela previdenziale resta infatti a carico degli interessati, mentre il fine pubblico ha ad oggetto il solo mantenimento dell'ordine pubblico, a cui si aggiungono (con l'avvento del fascismo) la sanità della razza e la potenza nazionale. Da qui, la sostanziale indifferenza del legislatore corporativo nei confronti della effettività delle prestazioni economiche, che restano ancorate ai contributi versati<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Legge 17/3/1898, n. 80, «Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro», che rese obbligatoria per i datori di lavoro l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

<sup>30</sup> Nel 1898 viene fondata la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, antesignana dell'INPS.

Si tratta di un'assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e dal contributo anch'esso libero degli imprenditori.

Nel 1919, dopo circa un ventennio di attività, la Cassa ha in attivo poco più di 700.000 iscritti e 20.000 pensionati. In quell'anno l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia diventa obbligatoria e interessa quasi 12 milioni di lavoratori.

<sup>31</sup> PERSIANI M., in *Diritto della Previdenza Sociale. Sedicesima edizione riveduta e aggiornata*, CEDAM, Padova 2007, pagg. 9 – 11.

È solo con il secondo dopoguerra che si assiste ad un deciso *restyling* dell'istituto della Previdenza Sociale, in particolare con le previsioni contenute all'interno della nostra Costituzione agli artt. 3, 4, 35 e 38. Il lavoro viene ora inteso come un vero e proprio diritto di ogni soggetto, così come l'uguaglianza di trattamento deve prescindere da ogni pregiudizio. L'art. 35 Cost. sancisce che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», mentre l'art. 38 Cost. ribadisce questo concetto, abbracciando tutte le categorie dei lavoratori e dei cittadini: «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera».

I padri costituenti hanno voluto dare un'impronta decisamente più pubblicistica ad un istituto che deve assicurare il sostentamento dei cittadini in caso di bisogno. Lo Stato non può semplicemente limitarsi ad una tutela *pro forma*, lasciando ai privati l'onere di gestire le prestazioni finanziarie, ma deve ricercare ed ottenere risorse per garantire una dignità alla vita, familiare e sociale, di quegli individui che, vuoi per malattia, vuoi per inabilità, vuoi perché hanno raggiunto una determinata età, non possono più provvedere al loro sostentamento.

Il legislatore ordinario ha recepito queste linee guida, rinforzando gli istituti già esistenti e riformando la previdenza sociale mantenendo una base assicurativa, in modo da ancorare l'erogazione delle prestazioni ad un effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (o ad un oggettivo accertamento sanitario di inidoneità al lavoro).

Tale tipo di tutela era dapprima prevista in modo puntuale solo per i lavoratori subordinati del settore privato e poi, a far data dagli anni Novanta, sono iniziati gli ampliamenti in favore anche di altre categorie di lavoratori, dai dipendenti pubblici ai liberi professionisti. Oggi, a causa della crisi economica e finanziaria che attanaglia il

nostro Paese fin dal 2007, il sistema previdenziale è in recessione, pesando in modo non indifferente sul bilancio dello Stato e sul famigerato debito pubblico. È sotto agli occhi di tutti l'aumento dell'età media della popolazione, così come l'aumento della disoccupazione, ciò che porta ad un divario sempre più crescente tra la parte di popolazione occupata (e quindi contribuente per le casse della Previdenza Sociale) e quella non occupata (e quindi a carico delle casse della Previdenza Sociale).

Si renderebbe dunque necessario un nuovo e deciso *restyling* dell'istituto, in un'ottica tale da far pesare sulle casse dello Stato solo l'erogazione delle prestazioni necessarie per garantire i mezzi adeguati per la tutela dei diritti costituzionalmente previsti, e creare *ex novo* degli istituti, privati e su base volontaria, atti ad erogare prestazioni rivolte al soddisfacimento di interessi privati ed ulteriori rispetto a quelli costituzionalmente garantiti.

## 2. *I diritti successori del coniuge superstite.*

Com'è noto, il Codice Civile del 1865 (emanato il 2 aprile 1865) fu il primo Codice Civile d'Italia e recepì, quasi *in toto*, l'impianto logico-sistematico del Code Napoléon francese emanato nel 1804.

In particolare, tanto la distinzione tra il diritto civile e quello commerciale (unificati solo con il Codice Civile del 1942) quanto la ripartizione dei libri riprendono, a loro volta, l'antico diritto romano. Per la parte che qui interessa, gli artt. 753, 754 e 755 riconoscevano taluni diritti al coniuge superstite, in particolar modo attraverso una ripartizione delle quote ereditarie del coniuge ove in concorso con i figli legittimi e/o naturali (definizione, questa, oggi superata grazie alla legge n. 219/2012<sup>32</sup>).

Si badi che, nonostante tale previsione legislativa, la funzione di queste disposizioni non era affatto quella di prevedere un trattamento solidaristico o pensionistico in favore del coniuge superstite, bensì quello esclusivo di mantenere l'unitarietà del

---

<sup>32</sup> Legge 10/12/2012 n. 219, «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali».

patrimonio familiare, con importanti differenze di tutele a seconda che a sopravvivere all'altro fosse il marito o la moglie.

Unica causa di esclusione totale dei diritti successori in favore del coniuge superstite, ai sensi dell'art. 757 c.c. 1865, era l'aver «ottenuto una sentenza di separazione personale passata in giudicato». Si può dunque evidenziare in prima battuta una sostanziale differenza tra il trattamento in allora previsto e quello previsto oggi (che si affronterà *infra*): laddove nel 1865 il coniuge superstite perdeva completamente ogni diritto successorio ove separato con sentenza passata in giudicato, oggi il coniuge superstite mantiene alcuni diritti successori (tra cui proprio la pensione di reversibilità) in situazioni ben specifiche<sup>33</sup>.

Invero, ai sensi dell'art. 150 c.c. 1865, «La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie», laddove «La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione» (art. 152).

Tralasciando il discorso sulla condizione della donna in allora, preme qui sottolineare la differenza di trattamento prevista per i due coniugi in rapporto ai diritti successori: in buona sostanza, la moglie superstite era molto più a rischio di perdere ogni diritto legato alla successione ereditaria dell'ex marito, che non viceversa.

Alcuni spiragli si ebbero con l'introduzione, in Italia, del R.D.L. n. 636/1939<sup>34</sup>, il cui articolo 13 riconosceva al coniuge superstite un diritto alla pensione di reversibilità in concorso con i figli, sussistenti

---

<sup>33</sup> Ed oggetto di continua evoluzione giurisprudenziale, tanto costituzionale quanto di legittimità, per la quale si rimanda al capitolo IV.

<sup>34</sup> R.D.L. 14/4/1939 n. 636, «Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità», convertito, con modificazioni, nella legge 6/7/1939 n. 1272, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7/9/1939.



## CAPITOLO IV

### GLI AVENTI DIRITTO AL BENEFICIO

#### 1. *Gli aventi diritto al beneficio.*

Come già accennato in precedenza, il diritto alla prestazione economica della pensione di reversibilità spetta ai superstiti dei soggetti già pensionati laddove, per correttezza di nomenclatura, ai superstiti dei lavoratori spetta la cosiddetta pensione indiretta.

Hanno diritto a percepire la pensione di reversibilità:

- il coniuge superstite, anche se separato;
- il coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- i figli minorenni, inabili, studenti o comunque a carico del *de cuius* alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minorenni, se a carico degli ascendenti alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori purché di età inferiore ai 65 anni, in assenza di autonoma pensione e a carico del pensionato (o del lavoratore assicurato) al momento della sua morte.

In assenza altresì dei genitori, la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e alle sorelle nubili inabili, non titolari di autonoma pensione, che alla data di morte del pensionato fossero a carico del medesimo.

<b>Beneficiari potenziali della pensione ai superstiti</b>	
<b>Beneficiari</b>	<b>Condizioni richieste</b>
Coniuge	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vedovo o vedova non risposati.</li><li>- Separato o separata non risposati.</li><li>- Separato o separata con addebito non risposati, se previsto assegno alimentare.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divorziati non risposati, se previsto assegno divorzile (in quota parte con eventuale nuovo coniuge del defunto).</li> </ul>
Figli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minorenni.</li> <li>- Studenti di scuola secondaria (fino a 21 anni).</li> <li>- Studenti universitari (fino alla laurea o al massimo fino a 26 anni).</li> <li>- Inabili (a prescindere dall'età) a carico del genitore al momento della sua morte.</li> </ul>
Nipoti	Minorenni a totale carico al momento della morte del nonno o della nonna.
Genitori (solo in assenza dei beneficiari precedenti)	Sessantacinquenni, non titolari di altre pensioni, a carico del congiunto al momento della sua morte.
Fratelli o sorelle (solo in assenza dei beneficiari precedenti)	Celibi o nubili e inabili, non titolari di pensione, a carico del parente alla sua morte.

## 2. *Il requisito della vivenza a carico.*

Prima di analizzare nel dettaglio gli aventi diritto al beneficio, occorre un cenno preliminare ai requisiti oggettivi che l'art. 22 della legge n. 903/1965<sup>81</sup> richiede per alcune categorie di soggetti, al fine di annoverarli tra gli aventi diritto al trattamento di reversibilità. In particolare, la norma subordina il riconoscimento del trattamento

<sup>81</sup> Legge 21/7/1965, n. 903, «Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 31/7/1965.

della pensione ai superstiti, tra gli altri, in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni (studenti o dichiarati inabili al lavoro) se e solo se, alla data del decesso del genitore, essi vivessero «a carico» del deceduto, mentre il coniuge e i figli o equiparati minori di 18 anni di età sono considerati *a priori* a carico del dante causa.

Lo stesso requisito della vivenza a carico del lavoratore o pensionato deceduto è richiesto altresì per il riconoscimento del beneficio agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle e ai nipoti (con le precisazioni che si vedranno nel prosieguo della trattazione).

Recentemente, il Tribunale di Catania ha affermato che «in caso di morte del pensionato, al fine del godimento della pensione ai superstiti, è necessario il requisito della vivenza a carico del *decurius* da parte di chi assuma di avere il diritto alla pensione ai superstiti. Il suddetto requisito non si verifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e va considerato con particolare rigore. In tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi ... in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una dipendenza economica del soggetto dal defunto»<sup>82</sup>.

Dello stesso tenore una recente pronuncia della Cassazione, la quale ha stabilito che «il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore»<sup>83</sup>, essendo necessario dimostrare che il dante causa provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del familiare beneficiario.

Di talché, si può affermare come il requisito della vivenza a carico risulti soddisfatto alla presenza di due condizioni: lo stato di bisogno del superstite e il mantenimento abituale del familiare superstite da parte del dante causa.

a. Lo stato di bisogno del superstite.

Tale requisito implica una condizione di non autosufficienza né di indipendenza economica del soggetto beneficiario, in modo che il lavoratore o l'assicurato provveda al suo sostentamento in maniera continuativa.

---

<sup>82</sup> Tribunale di Catania, sez. lav., 3/7/2012 n. 3259.

<sup>83</sup> C. Cass., sez. VI, 17/2/2016 n. 3025.

Posto che, secondo l'ente previdenziale, tale condizione sussiste quando «il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione, maggiorato del 30%»<sup>84</sup>, al fine del computo del «reddito individuale» occorre tener conto delle fonti di reddito e dei proventi di un eventuale mantenimento da parte di altri familiari, dovendo però escludere da tale computo le pensioni di guerra dirette ed indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni riconosciute in favore dei ciechi civili.

Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con una risalente sentenza<sup>85</sup>, con la quale ha ribadito che il principio della vivenza a carico è non solo fondamentale, ma può essere annoverato quasi a presupposto della previdenza sociale, sempre necessario, anche se non richiamato direttamente dalla singola disposizione di legge.

In particolare, con tale sentenza la Consulta ha stabilito che «se il legislatore concede la pensione di reversibilità al coniuge ed ai figli, in quanto risultino a carico del lavoratore, e se la vivenza a carico costituisce regola fondamentale, alla stessa regola non può farsi eccezione per i genitori superstiti. È esatto che lo stesso art. 13<sup>86</sup> richiede espressamente per i figli il requisito della vivenza a carico, mentre nulla dice per i genitori superstiti; ma questa differente formulazione del testo di legge non contrasta con le conclusioni cui giunge questa Corte, trovando logica spiegazione nella necessità di fare distinzione fra figli in diversa posizione di fatto e giuridica, necessità che non sussiste per i genitori superstiti».

Lo stesso assunto può essere utilizzato per i fratelli e le sorelle, per i quali parimenti non è previsto espressamente il requisito della vivenza a carico ma che può essere desunto da un'interpretazione sistematica delle disposizioni di legge.

b. Il mantenimento abituale del familiare superstite da parte del dante causa.

Naturalmente, per tale valutazione assume particolare rilievo

---

<sup>84</sup> Cfr. circolare INPS n. 185 del 18/11/2015 al punto 3.

<sup>85</sup> C. Cost., sent. 9/7/1963 n. 123, in [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it).

<sup>86</sup> Art. 13 legge 4/4/1952 n. 18 come sostituito dall'art. 22 legge 21/7/1965 n. 903.

l'elemento della convivenza.

In caso di convivenza (ossia una effettiva comunione di tetto e di mensa<sup>87</sup>), le questioni sono meno fumose: per i figli maggiorenni e conviventi, infatti, si rende semplicemente necessario accertare lo *status* di non autosufficienza economica (in particolare ove anche studenti universitari e con un'età non superiore a 26 anni, come vedremo più avanti), mentre si può prescindere sulla verifica del mantenimento.

In caso di non convivenza, invece, (e pur sempre per i figli di età superiore a 18 anni, non già per gli ascendenti o i fratelli e sorelle, che devono invece necessariamente convivere con il dante causa) dovranno essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale.

Per poter ritenere sussistente il requisito del mantenimento, è necessario svolgere un'indagine volta ad accertare che il dante causa contribuiva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite.

Non è tuttavia necessario che il dante causa contribuisse in maniera esclusiva al mantenimento del figlio non convivente. Una ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha infatti in caso di ricovero del familiare superstite in un istituto di cura o di assistenza con la retta di degenza a carico di un ente o comunque di una persona diversa dal lavoratore o pensionato deceduto, il quale, tuttavia, forniva allo stesso i mezzi di sussistenza con carattere di continuità. In questi casi, il requisito è soddisfatto, posto che il familiare superstite non avrebbe comunque potuto provvedere alla propria sussistenza<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> Come stabilito nella circolare INPS n. 185 del 18/11/2015 al punto 3.

<sup>88</sup> Cfr. Circolare INPS n. 185 del 18/11/2015 al punto 3.

## SEZIONE II

### I FIGLI

#### 1. *I figli in generale.*

Come visto poco sopra, anche i figli del lavoratore pensionato o assicurato sono annoverati tra i beneficiari del trattamento di reversibilità per il caso della morte del genitore.

Ai sensi della legge n. 903/1965<sup>136</sup>, la categoria dei figli è l'unica categoria di beneficiari che può concorrere con il coniuge, escludendo quindi i genitori e i fratelli e le sorelle del *de cuius*.

In particolare, l'art. 22 della legge citata prevede che abbiano diritto al trattamento pensionistico in favore dei superstiti i figli che «non abbiano superato l'età di 18 anni e i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi [...] Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino l'università».

Com'è noto, il d.lgs. n. 154/2013<sup>137</sup> ha inteso garantire la completa eguaglianza giuridica dei figli nati in costanza di matrimonio con i figli nati fuori dal matrimonio, disponendo l'eliminazione di ogni riferimento presente nel sistema giuridico italiano a «figli legittimi» e «figli naturali», sostituendo i medesimi termini con quello, generale, di «figlio».

Sono equiparati ai figli ai sensi dell'art. 22 legge n. 903/1965:

---

<sup>136</sup> Cfr. *supra*.

<sup>137</sup> D.lgs. 28/12/2013 n. 154, «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8/1/2014.

- i figli adottivi ed affiliati<sup>138</sup> del lavoratore deceduto;
- i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i figli non riconoscibili dal deceduto e per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in forza di una sentenza, nei casi di cui all'art. 279 c.c.<sup>139</sup>;
- i figli non riconoscibili del deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 c.c.<sup>140</sup>;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;

---

<sup>138</sup> L'affiliazione era un istituto giuridico previsto dagli artt. 404 – 413 c.c., successivamente abrogati dalla legge 4/5/1983 n. 184, e prevedeva la possibilità, per la persona alla quale fosse stato affidato da tre anni un minore da un istituto di pubblica assistenza o che, per tre anni, avesse provveduto all'allevamento del minore senza che questo le fosse stato affidato di richiedere al Giudice competente di attribuire al minore una posizione quasi di figlio, assumendo nel contempo, nei riguardi del minore, i poteri e i doveri inerenti alla patria potestà. L'affiliazione veniva attuata su istanza del privato e con l'assenso dell'eventuale coniuge di questo, mediante decreto emesso dal giudice tutelare che doveva essere omologato dal tribunale, previo parere del pubblico ministero, e attribuiva all'affiliato il cognome dell'affiliante.

<sup>139</sup> L'art. 279 c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 154/2013) prevede che «in ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio nato fuori dal matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti, a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale».

<sup>140</sup> Ai sensi dell'art. 580 c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 154/2013), «ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta». L'art. 594 c.c. (sempre così come modificato dal d.lgs. n. 154/2013) prevede inoltre che «gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno».

- i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
- i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
- i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
- i figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità della reversibilità risiede nel primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

Per i casi in cui, nel nucleo familiare del dante causa, siano presenti figli, anche minori, del coniuge superstite, spetterà alle Direzioni Territoriali dell'ente previdenziale verificare se il genitore naturale abbia l'obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento in favore degli stessi. In tale ultima ipotesi, le somme corrisposte dal genitore naturale dovranno essere tenute in debita considerazione ai fini della verifica dell'effettivo mantenimento del minore da parte del *decurius*, nonché del requisito della vivenza a carico per i casi di figli maggiorenni studenti o inabili del coniuge superstite<sup>141</sup>.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha statuito che «in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile»<sup>142</sup>.

## 2. I figli studenti.

---

<sup>141</sup> Cfr. circolare INPS n. 185 del 18/11/2015 al punto 2.3.

<sup>142</sup> C. Cass., sez. VI, 17/2/2016 n. 3025.



## CAPITOLO V

### LE CAUSE DI CESSAZIONE DEL BENEFICIO

#### 1. *La perdita del beneficio in generale.*

Come tutti i diritti sottoposti a determinati requisiti al fine di ottenerne il riconoscimento e la liquidazione, anche il diritto alla pensione di reversibilità viene meno quando manca o viene a mancare successivamente uno dei requisiti che abbiamo visto ampiamente nel capitolo precedente in ordine a ciascun soggetto beneficiario.

Più in particolare, perderà il diritto al trattamento di reversibilità:

- ✓ il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetterà solo la c.d. *una tantum*, pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura in cui gli spettava la pensione al momento del nuovo matrimonio, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. lgt. n. 39/1945<sup>221</sup>. Nel caso in cui insieme al coniuge concorrano anche i figli, l'ente previdenziale dovrà ricalcolare la quota ad essi spettante applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare.

Qualora la quota di detto trattamento sia stata posta in pagamento in forma ridotta, l'importo da prendere a base

---

<sup>221</sup> Decreto legislativo luogotenenziale 18/1/1945 n. 39, «Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia», il cui art. 3 recita: «Cessa il diritto alla pensione: a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio; b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità; c) per i figli, quando abbiano raggiunta l'età indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidità. Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato».

per la liquidazione della doppia annualità è quello corrisposto. In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all'intero trattamento e cioè al 60%; parimenti l'intero trattamento di reversibilità, pari al 60%, dovrà essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione per le stesse cause. Anche in tale fattispecie, qualora uno dei contitolari della pensione ai superstiti (coniuge divorziato o coniuge superstite) sia da ricomprendere tra i soggetti destinatari dell'art. 18, comma 5 della legge n. 111/2011<sup>222</sup>, la pensione sarà erogata in forma ridotta, a nulla rilevando che all'altro soggetto che ha perso il diritto a tale trattamento era corrisposta una quota di pensione in forma intera<sup>223</sup>;

- ✓ i figli minori, al compimento del diciottesimo anno di età;
- ✓ i figli che studiano alla scuola media superiore, al compimento del ventunesimo anno di età o nel caso in cui concludano o interrompano gli studi o comincino a lavorare, salvo che non riprendano a studiare o smettano di lavorare (in tal caso sarà possibile ottenere nuovamente la pensione di reversibilità del genitore deceduto, posto

---

<sup>222</sup> Legge 15/7/2011 n. 111, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6/7/2011 n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», il cui art. 18, al comma 5 recita: «Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995».

Tale disposizione è stata oggi abrogata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2016, come visto *infra*.

<sup>223</sup> DI MAIO I, *Le prestazioni previdenziali in favore dei superstiti*, in [www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it).

che il superamento del ventunesimo anno di età, la prestazione di un'attività lavorativa e l'interruzione degli studi non comportano un'estinzione del diritto di cui si tratta ma solo una sospensione);

- ✓ i figli che studiano all'università, al compimento del ventiseiesimo anno di età in ogni caso, ma anche prima qualora svolgano attività lavorativa retribuita o interrompano gli studi salvo, beninteso, la cessazione dell'attività lavorativa o la ripresa degli studi (in tal caso sarà possibile ottenere la pensione di reversibilità del genitore deceduto, poiché, *ut supra*, tali eventi comportano una sospensione e non l'estinzione del diritto alla prestazione ai superstiti);
- ✓ i figli inabili, qualora venga meno lo stato di inabilità;
- ✓ i genitori, qualora maturino il titolo per un'altra pensione;
- ✓ i fratelli e le sorelle, qualora maturino il titolo per un'altra ed un'autonoma pensione ovvero qualora si risposino o, ancora, venga meno lo stato di inabilità;
- ✓ i nipoti minori, qualora si avverino le stesse circostanze segnalate per i figli.

È indubbio che, nel caso in cui si realizzi la cessazione della contitolarità di uno o più soggetti beneficiari, i restanti beneficiari potranno ottenere – mediante domanda all'istituto previdenziale – il ricalcolo della quota ad essi spettante, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari<sup>224</sup>.

## 2. Prescrizione e decadenza del diritto alla pensione di reversibilità.

---

<sup>224</sup> Cfr. la sezione informazioni INPS su «La pensione ai superstiti» in [www.inps.it](http://www.inps.it).

Mentre il diritto alla pensione è un diritto indisponibile, imprescrittibile e non assoggettabile a termini di decadenza in quanto costituzionalmente tutelato<sup>225</sup>, diverso è il discorso in ordine ai ratei delle prestazioni previdenziali, che sono invece assoggettabili a termini di prescrizione e decadenza.

## 2.1. La prescrizione.

Iniziando dalla prescrizione, il diritto al beneficio della pensione si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c.<sup>226</sup> Si tratta di una norma di chiusura che viene applicata laddove altre norme di legge non stabiliscano diversamente.

Il diritto di richiedere prestazioni pensionistiche può essere esercitato in qualsiasi momento e, quindi, non è soggetto ad alcun tipo di prescrizione.

Ben diverso è il problema riguardante il pagamento delle somme arretrate. Tali somme possono essere riconosciute, e riscosse, con decorrenza fino ad un massimo di dieci anni. La prescrizione decennale (cosiddetta ordinaria) riguarda, però, solo le rate di pensione che non siano state mai liquidate, come per esempio nel caso in cui l'avente diritto abbia presentato la domanda solo dopo molti anni.

Il regime della prescrizione dei ratei delle prestazioni previdenziali non presenta pertanto marcate differenze rispetto alla disciplina del codice civile.

---

<sup>225</sup> Come ribadito anche da C. Cass., SS.UU., 21/6/1990 n. 6245: «Il principio della imprescrittibilità del diritto alla pensione – ferma la rilevanza costituzionale degli interessi che ne sono a fondamento – trova fondamento normativo nell'art. 2934, capoverso, c.c. [...] che esclude o rigorosamente delimita la cedibilità, la sequestrabilità e la pignorabilità di pensione, indennità e assegni previsti dalla normativa previdenziale, nonché con l'art. 2115, ultimo comma, c.c., secondo il quale è nullo ogni patto diretto a eludere gli obblighi relativi alla previdenza o alla assistenza; si da rendere tali fondamentali diritti “indisponibili”».

<sup>226</sup> «Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni».